

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 495/AV2 DEL 27/03/2018**

Oggetto: SIG. B. P. C. / ASUR AREA VASTA N. 2 SEDE DI JESI - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO R.G. N. 707/2017. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto che la causa civile iscritta avanti al Tribunale di Ascoli Piceno al n. 707/2017, promossa con atto di citazione dal Sig. B. P. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), rappresentato e difeso dagli Avvocati Otello e Stefano Bagalini - al fine di ottenere la condanna dell'ASUR al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi - non è stata riassunta nei termini di legge avanti il Tribunale competente di Ancona, secondo quanto disposto dall'ordinanza del 15/09/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'eccezione di competenza territoriale e ha dichiarato competente il Tribunale di Ancona, richiamando i termini di legge per la riassunzione;
3. di liquidare all'Avv. Daniele Silveti, per l'attività professionale espletata in favore dell'ASUR nella succitata causa civile avanti al Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 707/2017, l'importo complessivo di € 2.019,42, come da preventivo accettato dal succitato legale in data 22/02/2018 e acquisito al prot. ASUR al n. 6813 del 01/3/2018;
4. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;

5. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali.

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia Paris

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA 2
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- Decreto Legislativo n. 196 del 2003;
- L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii.;
- Nota ASUR prot. n. 102 del 7/01/2015;
- D.M. n. 55/2014.

PREMESSE

In data 4/4/2017, acquisito al prot. ASUR al n. 10276 in pari data, è stato notificato presso la sede legale dell'ASUR atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dal Sig. B. P. C. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - rappresentato e difeso dagli Avvocati Otello e Stefano Bagalini, al fine di ottenere la condanna dell'ASUR al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi (R.G. n. 707/2017).

Con prot. ASUR n. 11238 del 12/4/2017, acquisita al protocollo AV2 al n. 64653 in data 18/4/2017, l'ASUR ha trasmesso all'Area Vasta n. 2 il succitato atto giudiziario.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione aziendale con nota prot. n. 102 del 7/01/2015, la U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso ha provveduto a richiedere ai legali interni la disponibilità a rappresentare e difendere l'ASUR nel giudizio in questione e, accertata l'indisponibilità di questi ultimi ha provveduto a richiedere all'Area Affari Generali e Contenzioso la designazione di un legale.

Con mail del 8/5/2017, l'Area Affari Generali e Contenzioso ha comunicato alla U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso il nominativo dell'Avv. Daniele Silvetti del Foro di Ancona.

Con mail del 9/5/2017, acquisita al protocollo AV2 al n. 75610 in pari data, l'Area Affari Generali e Contenzioso ha trasmesso alla U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso il preventivo accettato in data 9/5/2017 dall'Avv. Daniele Silvetti per l'incarico in questione, acquisito al prot. ASUR al n. 13465 del 9/5/2017, dell'importo complessivo di € 5.795,62.

Con mail del 19/9/2017, l'Avv. Silvetti ha comunicato all'ASUR e all'Area Vasta n. 2 che, in sede di prima udienza tenutasi il 15/9/2017 presso il Tribunale di Ascoli Piceno, è stata accolta l'eccezione di competenza territoriale avanzata e che, con l'ordinanza allegata, il Giudice ha dichiarato competente il Tribunale di Ancona, richiamando i termini di legge per la riassunzione.

Con successiva mail del 7/02/2018, l'Avv. Silvetti ha trasmesso all'ASUR certificazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Ancona, nella quale si legge che *“la causa iscritta avanti al*

Tribunale di Ascoli Pieno al n. 707/2017 dal Dott. con l'Avv. Otello Bagalini avverso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale con l'Avv. Daniele Silveti non è stata riassunta nei termini di legge avanti il Tribunale competente di Ancona secondo quanto disposto dall'ordinanza del 15/09/2017...".

Con mail del 5/3/2018, acquisita al protocollo AV2 al n. 44716 in data 19/3/2018, l'Area Affari Generali e Contenzioso ha trasmesso alla U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso il nuovo preventivo accettato dall'Avv. Daniele Silveti in data 22/02/2018, acquisito al prot. ASUR al n. 6813 del 01/3/2018, in relazione alle fasi del giudizio effettivamente svolte (fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio), dell'importo complessivo di € 2.019,42.

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione della seguente schema di determina:

- 1) le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di dare atto che la causa civile iscritta avanti al Tribunale di Ascoli Piceno al n. 707/2017, promossa con atto di citazione dal Sig. B. P. C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali), rappresentato e difeso dagli Avvocati Otello e Stefano Bagalini - al fine di ottenere la condanna dell'ASUR al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi - non è stata riassunta nei termini di legge avanti il Tribunale competente di Ancona secondo quanto disposto dall'ordinanza del 15/09/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'eccezione di competenza territoriale e ha dichiarato competente il Tribunale di Ancona, richiamando i termini di legge per la riassunzione;
- 3) di liquidare all'Avv. Daniele Silveti, per l'attività professionale espletata in favore dell'ASUR nella succitata causa civile avanti al Tribunale di Ascoli Piceno R.G. n. 707/2017, l'importo complessivo di € 2.019,42, come da preventivo accettato dal succitato legale in data 22/02/2018 e acquisito al prot. ASUR al n. 6813 del 01/3/2018;
- 4) di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
- 5) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria;
- 6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.